



29 MAR. 2021



Verbale della Assemblea ordinaria dei soci di ECPAT Italia Onlus

Il Presidente Vincenzo Curatola, riferito che l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 9/3/21 ore 23.00 è andata deserta, del che si è redatto verbale, alle ore 18 di oggi giovedì 11 marzo, apre, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci di ECPAT Italia, con il seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria del 30 ottobre 2020,*
2. *Esame, discussione ed approvazione dei bilanci consuntivo 2020 e previsionale 2021,*
3. *Discussione ed approvazione delle modifiche statutarie per adeguamento alla nuova normativa del Codice del Terzo Settore,*
4. *Discussione ed approvazione delle attività per l'anno in corso,*
5. *Esame e decisione di ogni altra eventuale proposta.*

Sono presenti i seguenti soci:

Vincenzo Curatola (Presidente), Marco Cilento (Vice Presidente), Roberto Dati (Tesoriere), Marco Sassi, Alessandro Parasecoli, Gabriele Guglielmi, Piero Magri, Roberto Dati, Maurizio Davolio.

Il Presidente constata la regolarità dell'Assemblea che ai sensi delle norme in vigore si svolge online su piattaforma zoom <https://us02web.zoom.us/j/86776968739?> e propone di affidare la funzione di Segretario verbalizzatore al Sig. Marco Sassi e di ammettere alla riunione la dipendente Jasmin Abo loha. I presenti approvano.

Il Presidente riferisce che l'Assemblea è stata preceduta dalla condivisione con i soci dei seguenti documenti – inviati tramite e-mail – da portare in approvazione:

- A: Verbale dell'assemblea del 30/10/2020
- B: Bilancio Consuntivo 2020
- C: Relazione del revisore
- D: Bilancio Previsionale 2021
- E. Proposte di modifiche dello statuto.

1. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 30 ottobre 2020 (doc. A)

Si propone l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea, tenutasi il 30/10/2020 e inviato ai soci. **L'Assemblea, senza apportarvi modifiche, approva all'unanimità.**

2. Esame, discussione ed approvazione dei bilanci consuntivo 2020 e previsionale 2021

2.1 Bilancio consuntivo 2020 e relazione (doc. B e C)

In merito al secondo punto all'OdG, il Presidente invita a seguire sulle slides il bilancio consuntivo, in precedenza approvato dal Consiglio Direttivo, e illustra le principali voci di uscite ed entrate del 2020; ricorda che il revisore Fulvio Vicenzo ha redatto in data 05.03.2020 la relazione con cui propone all'Assemblea stessa di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.

Il Presidente riferisce all'Assemblea che, pur avendo maturato rimanenze per 55.295 euro, essendoci somme vincolate (Tfr, progetti, ecc), nel 2020 l'associazione chiude con un passivo di 4.159 €.

Il 2020 ha coinciso con un anno di cambio di gestione, a partire da giugno, dopo le dimissioni del precedente Presidente. Nel secondo semestre sono state sistematicamente ricercate azioni utili a ridurre le spese non necessarie e a fare efficientamenti i cui effetti saranno visibili soprattutto nell'esercizio successivo.

Roberto Dati: rileva come nella relazione di accompagnamento sia raccomandato che, qualora all'organo di controllo sia demandato l'espletamento della revisione legale dei conti, tutti i componenti (o l'unico componente nel caso di organo monocratico) devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

Alessandro Parasecoli conferma di essere iscritto a tale albo.

Il Presidente propone all'assemblea di mettere in votazione il bilancio consuntivo di gestione, come risultante dalla documentazione condivisa.

L'Assemblea approva con voto palese e all'unanimità.

2.2 Bilancio previsionale 2021 (doc. D)



Per il 2021 la rimanenza prevista è di 23.000 € ed è previsto un avanzo positivo di 2.412 €. in quanto non ci sarà il progetto CA.P.I.S.C.E., che andrà alla conclusione.

Nel preventivo 2021, anche se manca comunicazione ufficiale, forse ci sarà uno slittamento di chiusura del progetto CA.P.I.S.C.E. al 2022, con rimodulazione di tempi e proposta di variazione su alcune voci. Di questa eventuale ipotesi non si è tenuto conto nel bilancio preventivo presentato.

Entro il mese di maggio dovrebbero entrare 4.000 € dal progetto "accoglienza vittime della tratta".

Altri cambiamenti potrebbero esserci sul preventivo a seguito della eventuale approvazione di progetti di recente presentati che, se approvati, porterebbero ulteriori entrate, quali: FAMI, Tavola Valdese, Bando Comunità educanti.

Gabriele Guglielmi: Suggerisce, come per i progetti europei, di non aspettare l'ultimo momento a fare spostamenti di budget.

Jasmin Abo Loha: con Ecpat France già a dicembre sono state fatte proposte di rimodulazione, in particolare sui corsi di formazione.

Marco Cilento: si riferisce al Bando AICS -Agenzia italiana cooperazione allo sviluppo - e suggerisce di tentare di percorrere la strada di partenariati con altre organizzazioni accreditate ai sensi dell'articolo 26 della legge 125/2014.

Marco Sassi: conferma la bontà della proposta sopra riportata e rilancia, proponendo di chiedere ad AOI di verificare tra le proprie associate l'eventuale disponibilità a offrire collaborazioni e partenariato ad Ecpat.

Jasmin Abo Loha: conferma disponibilità a prendere parte alla progettualità, soprattutto nel campo della sanità e diritti. Il Presidente propone all'Assemblea di mettere in votazione il bilancio preventivo 2021, come risultante dalla documentazione condivisa.

L'Assemblea approva con voto palese e all'unanimità.

3. Discussione ed approvazione delle modifiche statutarie per adeguamento alla nuova normativa del Codice del Terzo Settore (doc. E)

Il Presidente ricorda che la riforma del Terzo Settore impone alle ONLUS che intendano assumere in seguito la qualifica di Ente di Terzo Settore, di modificare il proprio statuto, indicando in quale sezione del futuro Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) intenderanno iscriversi, con la possibilità di farlo con Assemblea Ordinaria entro il 31 marzo 2021. A tal fine espone le ragioni che inducono a ritenere che la sezione più appropriata nella quale iscrivere l'Ente nell'ambito del Registro Unico del Terzo Settore una volta che quest'ultimo sarà entrato in vigore, sia quello degli ETS atipici la cui disciplina maggiormente rispecchia le finalità e le modalità operative dell'Associazione.

Essendo una ONLUS, e dovendo lasciare ferme le clausole indispensabili per l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS ivi compreso l'acronimo ONLUS inserito nella stessa denominazione associativa, le disposizioni dello Statuto che si andranno ad approvare entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 102 comma 2 e art. 104 comma 2 del D. lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata all'iscrizione nel suddetto Registro.

Nelle settimane precedenti, su proposta ed elaborazione di Fulvio Vincenzo, che viene ringraziato da tutti per l'egregio lavoro svolto, le stesse modifiche sono state approvate dal Consiglio Direttivo. I soci presenti leggono con attenzione le seguenti modifiche statutarie proposte, che Jasmin Abo Loha illustra facendo scorrere i documenti.

Art. 1: sostituzione dei primi due capoversi con "E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (da ora in poi "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e successive modificazioni e altre eventuali applicabili per il settore, e in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione avente la seguente denominazione: "End Child Prostitution Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes Ente di Terzo Settore", in forma abbreviata "ECPAT Italia - di seguito denominata semplicemente Associazione. L'Associazione, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, utilizzerà, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS"."

Art. 2: sostituzione del primo capoverso con "L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. L'Associazione, in particolare, persegue la promozione e protezione dei diritti dei minori - secondo la United Nations Convention on the rights of the Child (New York 1989) e successivi protocolli opzionali - a favore di minori in Italia ed in ogni parte del Mondo."

Art.2: aggiunta dopo il secondo capoverso di "L'Associazione per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale, in Italia e all'estero, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del CTS:a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) educazione, istruzione e



formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; g) formazione universitaria e post-universitaria; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 legge 24 dic. 2007, n. 244; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale"

Art.2: sostituzione dell'ultimo capoverso con "L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate eccetto quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Decreto 117/2017, poiché integrative delle stesse."

Art.5: inserimento dopo il secondo capoverso di "Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione."

Art. 10: sostituzione del primo capoverso con: "L'Assemblea ordinaria: a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, incluso il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o l'Organo di Controllo; c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; d) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; e) approva il bilancio preventivo e consuntivo, e quando ne ricorrano gli obblighi di legge, il bilancio sociale; f) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; g) approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione delle Sezioni; h) delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto; i) delibera sulle altre questioni attinenti all'Associazione e riservate alla sua competenza dal presente Statuto e dal Regolamento interno o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. Sono competenze dell'Assemblea straordinaria: a) deliberare le modifiche allo Statuto; b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; c) deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge o su qualsiasi altra delibera sia stata inserita nell'Ordine del Giorno."

Art. 13: inserimento dopo il primo capoverso di "La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile."

Art.13: sostituzione del penultimo capoverso con "Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Decreto 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea."

Art.23: inserimento dopo il primo capoverso di: "La Associazione, nel caso in cui abbia nell'esercizio annuale, ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000,00 euro deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione, dei proventi e degli oneri) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso in cui i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono inferiori a 220.000,00 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa."

Art.24: sostituzione del primo capoverso con: "All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge."

Art.24:inserimento dopo l'ultimo capoverso di:"Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale."

Art.25: sostituzione del primo capoverso con:" In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, obbligatoriamente, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale."



Art.27: sostituzione del primo capoverso con: " Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile."

Non vengono prese in considerazione modifiche statutarie esulanti dal mero adeguamento obbligatorio ai disposti del nuovo Codice del Terzo Settore. Alcune modifiche ulteriori, ritenute interessanti, come la possibilità di svolgimento assembleare anche online, non contenute nello statuto precedente, non vengono inserite, rinviandole all'inserimento nel Regolamento attuativo, altrettanto da approvare in prossima assemblea.

Alle ore 19:08 i soci Magri, Davolio, Dati e Guglielmi, dovendo partecipare ad altri impegni, chiedono di lasciare l'Assemblea con una dichiarazione di voto favorevole all'approvazione delle modifiche statutarie.

Il Presidente, a nome del Consiglio Direttivo che ha preparato le modifiche allo statuto, limitandole a quelle obbligatorie e approvabili in assemblea ordinaria con maggioranza semplificata, dopo aver dato lettura sintetica dello Statuto con le relative modifiche, attraverso slides di comparazione sinottica e aver dato spazio ad una approfondita discussione, invita i soci presenti, in regola con il pagamento della quota, ad approvare le modifiche statutarie.

L'Assemblea con voto palese e all'unanimità approva:

- **le suddette modifiche statutarie e lo Statuto integrale, letto dal Presidente, risultante dalle stesse modifiche**, che si dispone di conservare agli atti come "ALLEGATO A" della presente deliberazione;
- di dare atto che le modifiche allo Statuto, come ricordato dal Presidente nella sua relazione, entreranno in vigore a partire dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Sezione ETS e che fino a tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni previste dallo Statuto vigente che invece, sempre dalla stessa data perderà di efficacia.
- di dare delega al Presidente per apportare al presente verbale ed allo statuto allegato tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte formali che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

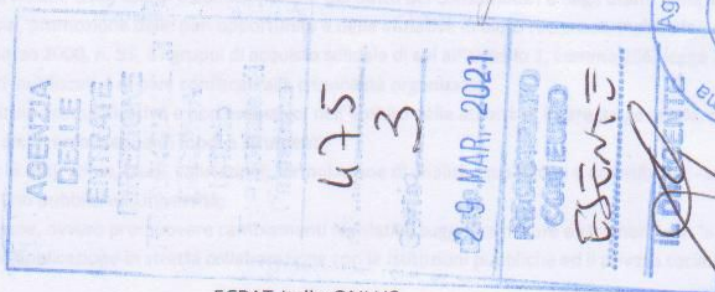
4. Discussione ed approvazione delle attività per l'anno in corso

- a - L'Assemblea ratifica la richiesta di Fabio Nestola di dimissioni da socio, inoltrata nel corso del 2020.
- b - Il Presidente osserva che non è prevista una scadenza temporale per il pagamento della quota associativa annuale. Si approva all'unanimità, dopo ampia discussione, di fissare al 30 giugno di ogni anno tale scadenza e di procedere alla prossima assemblea all'approvazione di uno specifico Regolamento interno, dove verrà inserita anche la scadenza per il pagamento della quota sociale.
- c - Jasmin Abo Loha presenta una possibile collaborazione con il tour operator Sonders and Beach, il primo gruppo turistico integrato in Italia che opera sull'intera filiera secondo criteri di sostenibilità ed inclusione sociale, per un'azione di sostegno corporate e altre opportunità di collaborazione riguardano Kiwanis International, sezione di Torino, che vorrebbe organizzare un webinar per il giorno 5 maggio in occasione della Giornata Nazionale contro la Pedofilia, riservando ad ECPAT un intervento sullo sfruttamento sessuale in epoca Covid. Marco Sassi si associa, proponendo una cosa simile, nello stesso giorno, per la rete VIM. L'Assemblea ringrazia Jasmin Abo Loha e approva all'unanimità le attività illustrate.

Non essendoci null'altro da discutere e deliberare, la seduta dell'Assemblea viene chiusa alle ore 19.30. Il Presidente ringrazia tutti i partecipanti della loro presenza.

Il Presidente
Vincenzo Curatola

Il Segretario dell'Assemblea
Marco Sassi





ALLEGATO A

STATUTO – ai sensi del 117/2017

Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 102 comma 2 e art. 104 comma 2 del D. lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata all'iscrizione nel suddetto Registro

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (da ora in poi "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e successive modificazioni e altre eventuali applicabili per il settore, e in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione avente la seguente denominazione: "End Child Prostitution Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes Ente di Terzo Settore", in forma abbreviata "ECPAT Italia - di seguito denominata semplicemente Associazione. L'Associazione, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, utilizzerà, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS". L'Associazione è laica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, sussidiarietà e pari opportunità. L'Associazione fissa la propria sede in ROMA. L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione potrà istituire su delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2. Oggetto e scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. L'Associazione, in particolare, persegue la promozione e protezione dei diritti dei minori - secondo la United Nations Convention on the rights of the Child (New York 1989) e successivi protocolli opzionali - a favore di minori in Italia ed in ogni parte del Mondo. L'obiettivo principale dell'Associazione è conoscere ed analizzare il fenomeno dello sfruttamento sessuale commerciale dei minori (SSCM) - in ogni sua forma - per individuare misure di contrasto, di prevenzione e di recupero, e per operare un cambiamento culturale in Italia e nel mondo. Aiutare, nel contempo, i bambini a non essere sfruttati come oggetti sessuali ossia a liberarsi dalla schiavitù dello sfruttamento. L'Associazione per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale, in Italia e all'estero, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi delle lettere dell'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, legge 24 dic. 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, concretizzare la propria azione specificatamente attraverso i seguenti modi e strumenti:

- Centro studi, ovvero la raccolta di dati, stime, studi, valutazioni; formulazione di analisi - qualitativa e quantitativa - sullo SSCM. Anche attraverso la collaborazione con Enti pubblici ed Università;
- Attività di pressione e informazione, ovvero promuovere cambiamenti legislativi, suggerire misure e strumenti per la piena attuazione delle norme, monitorarne la reale applicazione in stretta collaborazione con le Istituzioni pubbliche ed il privato sociale;

ECPAT Italia ONLUS

Via Iside 10 - 00184 Roma

<http://www.ecpat.it> | info@ecpat.it

CF: 96383100581



- Interventi di prevenzione, ovverossia prevenire e ridurre il rischio dei minori di essere introdotti nel mercato dello SSCM attraverso progetti di formazione - per le scuole di ogni ordine e grado e per professionisti del settore pubblico e privato, e ogni altro intervento di formazione e sensibilizzazione di persone che possono essere coinvolte, anche loro malgrado, in ogni forma di sfruttamento sessuale e tratta, a tale scopo, dell'infanzia. Quindi dare sostegno economico e tecnico a strutture private possibilmente aderenti al circuito ECPAT. Realizzare progetti di sensibilizzazione, che prevedono il pieno coinvolgimento di tutte le persone interessate a tale fenomeno - in Italia e nel mondo;
 - Interventi di recupero, quindi garantire la ripresa - psicologica e fisica - e la reintegrazione delle vittime di SSCM attraverso la formazione, in Italia e all'estero, del personale di strutture specializzate nell'accoglienza di vittime. Tutto quanto attraverso il sostegno economico e tecnico a progetti, in Italia o in paesi stranieri, di presa in carico dei minori vittime di sfruttamento e di tratta;
 - Cittadinanza attiva, vale a dire creare un movimento di opinione che stimoli la compartecipazione e la responsabilizzazione della società civile, attraverso sia la creazione di reti di volontari, sia la piena adesione da parte di individui, associazioni e gruppi spontanei. L'associazione per il perseguimento dei propri scopi e per la realizzazione dei propri obiettivi potrà:
 - svolgere qualsiasi attività ritenga opportuna
 - svolgere attività di formazione di professionisti, operatori scolastici, socio-culturali, socio-sanitari e istituzionali direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo ;
 - promuovere ed/od organizzare campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali anche attraverso l'organizzazione eventi culturali, mostre, esposizioni ed altro tipo di manifestazioni;
 - scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fa circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e usare qualsiasi altro mezzo di informazione;
 - creare e gestire strumenti editoriali, informatici e di comunicazione telematica comprese banche dati, catalogazioni nel rispetto della normativa sulla privacy;
 - promuovere la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non;
 - stipulare delle convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere, sempre al fine del perseguimento dei propri scopi associativi con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche;
 - fornire orientamento ed assistenza a chiunque sia coinvolto in reati che rientrano SSCM;
 - costituirsi parte civile in procedimenti penali che abbiano come oggetto i reati che rientrano nello SSCM;
 - promuovere e gestire dei programmi e dei progetti anche all'estero.
- L'associazione può emettere titoli di solidarietà. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate eccetto quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Decreto 117/2017, poiché integrative delle stesse.

TITOLO II ADERENTI

ARTICOLO 3. Tipologia

Sono previste diverse categorie di soci:

- ordinari, sono tali quelli che versano la quota di iscrizione annualmente;
- sostenitori, coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti, sono le persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

ARTICOLO 4. Ammissione

1) dei soci ordinari e sostenitori

Sono ammesse a far parte dell'associazione persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che in primis ne condividano la missione e la visione, poi che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento delle finalità dell'associazione.

2) dei soci benemeriti

I soci benemeriti sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a seguito dello svolgimento di attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta (compilando un modello fornito dalla stessa Associazione), sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza entro il termine improrogabile di sessanta giorni, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare - dopo l'atto di ammissione - la quota annuale di adesione. Tale quota viene fissata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5. Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per la nomina degli organi



direttivi, per l'approvazione dei bilanci, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti. Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È, perciò, espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 6. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o estinzione nel caso di enti e persone giuridiche e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio. Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato, salvo diversa disposizione emessa dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III

ORGANI

ARTICOLO 7. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri
- l'Organo di Controllo (Collegio dei Revisori dei Conti o Sindaco unico).

ARTICOLO 8. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci compresi i benemeriti. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 9. Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, ovvero entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria, fatta anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, avverrà mediante lettera raccomandata, fax o e-mail da spedirsi, o consegnarsi a mano, ai soci, almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza e dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'assemblea e l'elenco degli argomenti dell'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

ARTICOLO 10. Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea ordinaria:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, incluso il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o l'Organo di Controllo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) approva il bilancio preventivo e consuntivo, e quando ne ricorrano gli obblighi di legge, il bilancio sociale;
- f) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione delle Sezioni;
- h) delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- i) delibera sulle altre questioni attinenti all'Associazione e riservate alla sua competenza dal presente Statuto e dal Regolamento interno o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

Sono competenze dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare le modifiche allo Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge o su qualsiasi altra delibera sia stata inserita nell'Ordine del Giorno.



ARTICOLO 11. Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

ARTICOLO 12. Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' escluso il voto per delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti. Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 13. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea, tra i soci medesimi aventi diritto di elettorato attivo. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Il Comitato può cooptare ulteriori cinque membri in qualità di esperti. La nomina di tali membri dovrà essere ratificata dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Proviviri entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Decreto 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

ARTICOLO 14. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni. L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

ARTICOLO 15. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.



ARTICOLO 16. Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ARTICOLO 17. Il Tesoriere

Il Tesoriere ha la gestione della cassa e rappresenta l'associazione ai fini fiscali. A lui sono affidati la contabilità e l'amministrazione del patrimonio sociale, nell'interesse dell'associazione e con il rispetto degli scopi statutari. Al Tesoriere spetta la predisposizione del rendiconto di gestione e del budget previsionale da sottoporre al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, in accordo con il Presidente, può aprire, chiudere conti correnti bancari e/o postali in nome dell'associazione, depositando la propria firma ed effettuando tutte le operazioni connesse. Il Tesoriere, sempre in accordo con il Presidente, può delegare per le sole operazioni ordinarie di gestione dei conti correnti, quindi per versamenti, prelevamenti, bonifici e pagamenti autorizzati, un addetto amministrativo dell'associazione.

ARTICOLO 18. Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti dall'assemblea dei soci. Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni ed ha i seguenti compiti:

- risolvere tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra soci ed associazione, tra consiglieri ed associazione e tra i soci tra di loro, per quanto attiene a questioni associative;
- fornire pareri sull'interpretazione del presente statuto.

ARTICOLO 19. L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, che può essere rappresentato sia da un Collegio dei Revisori che da un Sindaco Unico, presente nei casi obbligatoriamente previsti per legge, è eletto dall'Assemblea dei soci e si compone, nel caso si opti per la forma collegiale, di tre membri effettivi. Il Collegio dei Revisori alla prima seduta utile elegge il suo Presidente; i Revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L'Organo di Controllo vigila sull'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Nel caso di Collegio dei Revisori, ogni membro può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli, e comunque il Collegio potrà verificare almeno una volta all'anno la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del bilancio consuntivo.

ARTICOLO 20. Requisiti di onorabilità e indipendenza

Tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dal presente Statuto. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla carica stessa. Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
 - b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale appartenenza.
- Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza dei requisiti di indipendenza coloro che svolgono incarichi direttivi o esecutivi presso partiti o movimenti politici e coloro che si trovino in conflitto di interesse con l'Associazione stessa

TITOLO IV

PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 21. Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio: fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
- da contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

ECPAT Italia ONLUS

Via Iside 10 - 00184 Roma

<http://www.ecpat.it> | info@ecpat.it

CF: 96383100581



ARTICOLO 22. Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota annuale di sostenimento, qualora prevista, e dalla quota di iscrizione associativa. Gli importi di entrambe le tipologie di contributi sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Le quote potranno essere oggetto di revisione da parte del Consiglio qualora ne sopraggiungano giustificate ragioni di carattere economico e finanziario. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

ARTICOLO 23. Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. La Associazione, nel caso in cui abbia nell'esercizio annuale, ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000,00 euro deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione, dei proventi e degli oneri) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso in cui i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono inferiori a 220.000,00 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ARTICOLO 24. Avanzi di gestione

All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25. Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, obbligatoriamente, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

ARTICOLO 26 - Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ARTICOLO 27. Legge applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il Presidente – Vincenzo Curatola